

CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX^a LEGISLATURA - I^a DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

COMMISSIONE LEGISLATIVA DELLE PROFESSIONI E DELLE ARTI

9.

RESOCONTO

DELLA RIUNIONE DI GIOVEDÌ 3 APRILE 1941-XIX

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **GRAY**

INDICE

	<i>Pag.</i>
Disegno di legge (<i>Seguito della discussione e approvazione con modificazioni</i>):	
Norme per l'iscrizione nell'albo degli architetti dei professori di disegno architettonico (1256)	67
PRESIDENTE - VECCHINI ALDO, <i>Relatore</i> - PUTZOLU, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i> .	

La riunione comincia alle 15.

(È presente il Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, Putzolu).

PRESIDENTE comunica che sono in congedo i Consiglieri nazionali Agodi e Buronzo, e assenti per mobilitazione i Consiglieri Battifoglia, Beratto, Bocchetti, Cavina, Cosma, Mori, Ronza, Tassinari Renato.

Constata che la Commissione è in numero legale.

Ringrazia il Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia del suo intervento alla riunione.

FERRARIO ARTEMIO, *Segretario*, legge il processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Seguito della discussione del disegno di legge:
Norme per l'iscrizione nell'albo degli architetti dei professori di disegno architettonico. (1256)

PRESIDENTE ricorda che nella precedente riunione era stato deciso di rinviare la discussione del disegno di legge per rendere possibile una rielaborazione del testo. Il provvedimento torna oggi all'esame della Commissione con proposte di modifiche da parte del Relatore, il quale ha presentato due emendamenti sostitutivi degli articoli 1 e 2 e due emendamenti integrativi degli articoli 3 e 4.

Invita il Relatore a illustrare le sue proposte.

VECCHINI ALDO, *Relatore*, rileva che il rinvio della discussione del disegno di legge era stato determinato dalla convinzione, formata nella Commissione, che esso fosse ispirato a criteri di eccessiva larghezza: i suoi emendamenti si ispirano, per ciò, a una maggiore severità.

Ricorda che l'articolo 1 del testo ministeriale era così formulato:

Possono conseguire l'iscrizione nell'albo degli architetti i professori di disegno architettonico, licenziati entro il 31 dicembre 1927-VI dalle Accademie o dagli Istituti di belle arti, i quali abbiano acquistata noto-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

rietà nel campo dell'edilizia o dell'urbanistica:

a) per avere svolto incarichi in Italia o nei territori dell'Africa Italiana per conto di pubbliche amministrazioni, anche in collaborazione ad ingegneri o ad architetti iscritti negli albi;

b) per avere partecipato a concorsi per importanti opere pubbliche o per restauri o completamenti di monumenti nazionali, ottenendo l'approvazione delle competenti autorità;

c) per essere stati chiamati a comporre Commissioni o Consulte governative in materia di edilizia o di urbanistica.

Secondo la sua proposta, esso assume il testo seguente:

Possono richiedere la iscrizione nell'Albo degli architetti i professori di disegno architettonico, licenziati entro il 31 dicembre 1927-VI dalle Accademie o dagli Istituti di belle arti, i quali:

a) non abbiano già presentato domanda di iscrizione nell'Albo degli architetti, ai sensi dell'articolo 10 della legge 24 giugno 1923-I, n. 1395;

b) abbiano ricevuto e lodevolmente svolto perizie od altri incarichi relativi all'oggetto della professione di architetto, ai sensi dell'articolo 56 del Regio decreto 23 ottobre 1925-III, n. 2537;

c) abbiano svolto, per un periodo di tempo non inferiore ai cinque anni, attività rientrante nella materia che forma oggetto della professione di architetto, in collaborazione con un ingegnere o architetto legalmente esercente;

d) siano stati chiamati a comporre commissioni o consulte ministeriali in materia di edilizia o di urbanistica.

I candidati alla iscrizione debbono possedere congiuntamente tutti i requisiti sopra elencati.

La disposizione della lettera a) mira ad evitare che coloro i quali erano già stati giudicati immeritevoli dell'iscrizione nell'albo possano godere delle odierne facilitazioni attraverso una nuova domanda.

PRESIDENTE avverte che il Ministero dell'educazione nazionale aderisce a questo concetto.

VECCHINI ALDO, *Relatore*. La lettera b) completa la disposizione contenuta nel testo ministeriale, nel senso che agli « incarichi » svolti dagli aspiranti all'iscrizione, aggiunge le « perizie », delle quali fa men-

zione, appunto, l'articolo 56 del Regio decreto 23 ottobre 1925-III, n. 2537.

La lettera c), aggiungendo agli altri requisiti l'obbligo di un esercizio professionale non inferiore a cinque anni, mira ad assicurare un'altra garanzia di idoneità; garanzia che, del resto, diviene totale nell'ultimo comma dell'articolo, il quale dispone che i candidati alla iscrizione debbono possedere congiuntamente tutti i requisiti richiesti.

PRESIDENTE comunica che, secondo il Ministero dell'educazione nazionale, quest'ultima clausola potrebbe apparire eccessiva; ma, poichè essa rispecchia i criteri più restrittivi che hanno ispirato la Commissione, ritiene che questa vi darà il suo consenso.

Propone una modificazione formale al testo della lettera b), secondo la quale esso avrebbe la dizione seguente:

b) abbiano ricevuto e lodevolmente svolto incarichi relativi all'oggetto della professione di architetto, o eseguito perizie, ai sensi dell'articolo 56 del Regio decreto 23 ottobre 1925-III, n. 2537.

VECCHINI ALDO, *Relatore*, accetta la modificazione.

L'articolo 2, che nel testo ministeriale per così formulato:

Sui titoli presentati dai candidati per mostrare l'attività preveduta nell'articolo precedente giudicherà un'apposita Commissione presso il Ministero dell'educazione nazionale.

La Commissione è presieduta da un magistrato di grado non inferiore al quarto, designato dal Ministro di grazia e giustizia, ed è composta:

a) di un rappresentante per ciascuno dei Ministeri di grazia e giustizia, dell'educazione nazionale e dei lavori pubblici;

b) di tre architetti designati dalla Confederazione fascista professionisti ed artisti.

Per la validità delle adunanze occorre la presenza di almeno cinque componenti, compreso il Presidente.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.

La deliberazione favorevole sostituisce il titolo di studio per l'iscrizione nell'albo con dispensa dall'esame di Stato.

è sostituito dal seguente:

Sui titoli presentati dai candidati per dimostrare la loro idoneità alla iscrizione, ai sensi della presente legge, giudicherà una Commissione, nominata dal Ministro della

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

educazione nazionale, composta di sette membri, di cui due scelti fra i docenti nelle facoltà di architettura in rappresentanza di queste; tre designati dal Sindacato nazionale fascista degli architetti fra i professionisti iscritti negli albi degli architetti e ai sindacati di categoria; uno designato dalla Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti, e di un magistrato di grado non inferiore al 4°, designato dal Ministro di grazia e giustizia, che avrà le funzioni di Presidente.

Oltre che sull'esame dei titoli comprovanti il possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, la Commissione baserà il suo giudizio anche su una prova grafica ed orale alla quale i candidati dovranno sottoporsi.

Per la validità delle adunanze della Commissione occorrerà la presenza di almeno cinque componenti, compreso il Presidente. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza, ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il giudizio favorevole della Commissione conferisce il diritto alla iscrizione nell'Albo degli architetti, salvo il possesso degli altri requisiti previsti dai regolamenti professionali, e il diritto all'uso del titolo di architetto.

Col nuovo articolo, la maggioranza nella composizione della Commissione è assicurata ai rappresentanti dell'architettura, il che dà un sempre maggiore affidamento non soltanto di severità, ma di equità e di giustizia nell'esame dei titoli.

Per rendere più chiara la dizione dell'ultimo comma, propone che la frase « e il diritto all'uso del titolo di architetto », che dipende dal verbo « conferisce », sia corretta nel modo seguente: « nonchè il diritto all'uso del titolo di architetto, salvo il possesso... ecc. ».

PRESIDENTE ritiene che, appunto per evitare possibili equivoci dipendenti dall'inciso « salvo il possesso degli altri requisiti previsti dai regolamenti professionali », basterà mettere tra parentesi l'inciso stesso.

Sempre dal punto di vista formale, propone che al primo comma, dove è detto « fra i professionisti iscritti negli albi degli architetti e ai sindacati di categoria », si dica « ...negli albi degli architetti e nei sindacati di categoria ».

VECCHINI ALDO, *Relatore*, accetta.

L'articolo 3 del testo ministeriale stabiliva che « le domande di iscrizione nell'albo degli architetti di cui alla presente legge debbono essere presentate entro il termine perentorio di sei mesi dalla sua entrata in vigore ». Il suo emendamento riduce il termine a tre mesi, in armonia con i criteri restrittivi già accennati.

Infine, le modificazioni proposte all'articolo 4 hanno carattere puramente formale. L'articolo dispone:

Le spese per il funzionamento della Commissione sono a carico dello Stato. Ciascun candidato dovrà pagare una tassa di lire 500 all'Ufficio del registro.

Per l'iscrizione nell'albo degli architetti gli aspiranti devono inoltre corrispondere la tassa di concessione governativa di cui al n. 82 della tabella A annessa alla legge delle concessioni governative, di cui al Regio decreto 30 dicembre 1923-II, n. 3279.

Con l'emendamento, nel comma 2° alle parole: « di cui al n. 82 » si sostituiscono le altre: « indicata al n. 82 » e alle parole: « di cui al Regio decreto », le altre: « pubblicata con Regio decreto ».

PRESIDENTE avverte che il Ministero delle finanze ha chiesto che l'indicazione del Regio decreto 30 dicembre 1923-II, n. 3279, sia completata con l'aggiunta: « modificato dal Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1749, allegato F., convertito nella legge 28 maggio 1936-XIV, n. 1027 ».

Chiede al Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia se il Governo accetta le modifiche proposte al disegno di legge.

PUTZOLU, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*, le accetta.

PRESIDENTE pone in votazione il nuovo testo.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Ordina il saluto al Duce. (La Commissione risponde: A noi!).

La riunione termina alle 15.20.

ALLEGATO

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE APPROVATO

Norme per l'iscrizione nell'albo degli architetti dei professori di disegno architettonico. (1956)

ART. 1.

Possono richiedere la iscrizione nell'Albo degli architetti i professori di disegno architettonico, licenziati entro il 31 dicembre 1927-VI dalle Accademie o dagli Istituti di belle arti, i quali:

a) non abbiano già presentato domanda di iscrizione nell'Albo degli architetti, ai sensi dell'articolo 10 della legge 24 giugno 1923-I, n. 1395;

b) abbiano ricevuto e lodevolmente svolto incarichi relativi all'oggetto della professione di architetto, od eseguito perizie, ai sensi dell'articolo 56 del Regio decreto 23 ottobre 1925-III, n. 2537;

c) abbiano svolto, per un periodo di tempo non inferiore ai cinque anni, attività rientrante nella materia che forma oggetto della professione di architetto, in collaborazione con un ingegnere o architetto legalmente esercente;

d) siano stati chiamati a comporre commissioni o consulte ministeriali in materia di edilizia o di urbanistica.

I candidati alla iscrizione debbono possedere congiuntamente tutti i requisiti sopra elencati.

ART. 2.

Sui titoli presentati dai candidati per dimostrare la loro idoneità alla iscrizione, ai sensi della presente legge, giudicherà una Commissione, nominata dal Ministro della educazione nazionale, composta di sette membri, di cui due scelti fra i docenti nelle facoltà di architettura in rappresentanza di queste; tre designati dal Sindacato nazionale fascista degli architetti fra i professionisti iscritti negli albi degli architetti e nei sindacati di categoria; uno designato dalla Confedera-

zione fascista dei professionisti e degli artisti, e di un magistrato di grado non inferiore al 4°, designato dal Ministro di grazia e giustizia, che avrà le funzioni di Presidente.

Oltre che sull'esame dei titoli comprovanti il possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, la Commissione baserà il suo giudizio anche su una prova grafica ed orale alla quale i candidati dovranno sottoporsi.

Per la validità delle adunanze della Commissione occorrerà la presenza di almeno cinque componenti, compreso il Presidente. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza, ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il giudizio favorevole della Commissione conferisce il diritto alla iscrizione nell'Albo degli architetti (salvo il possesso degli altri requisiti previsti dai regolamenti professionali) e il diritto all'uso del titolo di architetto.

ART. 3.

Le domande di iscrizione nell'albo degli architetti di cui alla presente legge debbono essere presentate entro il termine perentorio di tre mesi dalla sua entrata in vigore.

ART. 4.

Le spese per il funzionamento della Commissione sono a carico dello Stato. Ciascun candidato dovrà pagare una tassa di lire 500 all'Ufficio del registro.

Per l'iscrizione nell'albo degli architetti gli aspiranti devono inoltre corrispondere la tassa di concessione governativa indicata al n. 82 della tabella A annessa alla legge delle concessioni governative, pubblicata con Regio decreto 30 dicembre 1923-II, n. 3279, modificato dal Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1749, allegato F, convertito nella legge 28 maggio 1936-XIV, n. 1027.